



VERBALE Dell'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA VIOLACIOCCA aps per ADEGUARE lo statuto AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117

Il giorno 26 ottobre 2020, alle ore 17.00, presso la sede operativa, sita a Vicopisano in Via di Verruca 8 int.5 loc. Luchetta, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Nardi Erica dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Nicoletta Nassi o di Nasso. Il Presidente constata la presenza di n.6 soci, come da foglio firme che si allega verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo aps, che sta per associazione di promozione sociale.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo aps.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n.6; contrari n.0; astenuti n.0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione sociale "Associazione Pedagogica Violaciocca aps".

L'Assemblea dà mandato al Presidente di:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Nicoletta Nassi o di Nasso

Erica Nardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

Associazione pedagogica Violaciocca

13 NOV. 2020

Sede legale: Santa Maria a Monte (PI) - Sede operativa: Via di Verruca - Loc. Luchetta 8 int.5, 56010 Vicopisano (PI)

Cod. Fiscale: 90055320502 - info.violaciocca@gmail.com

Registrato 3515 SERIE III

IL FUNZIONARIO (*)

Riccardo Falchetti

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

" Associazione pedagogica Violaciocca APS "

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: " Associazione pedagogica Violaciocca APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fauglia, via Mazzoncino, 6 Valtriano di Fauglia e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sarà " Associazione pedagogica Violaciocca". Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, inoltre, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione

Nicoletta Nasso o D. Nasso

al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2 Attività di interesse generale. Attività diverse e raccolta fondi

Scopo dell'Associazione è contribuire allo sviluppo e alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell'educazione, dedicandosi in particolare al bambino nel primo settennio di vita. L'associazione, pertanto, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità, e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nello specifico le attività realizzate sono: 1. fondazione e gestione



Di Nostro
Nostro
Nostro

di gruppi gioco o giardini d'infanzia, agri-asili, nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e servizi scolastici in genere

2. organizzazione di percorsi formativi, di approfondimento e aggiornamento

3. attività didattiche ed educative rivolte a bambini ed adulti

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

7/15
LE DI PISA
DI PISA
e. 7/15

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

1. attività di socializzazione con gli animali

2. attività escursionistiche e di educazione ambientale

3. attività di educazione alla salute

4. attività artistiche e ricreative rivolte a bambini ed adulti

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Di Nello
Nicodette Nello

1. organizzazione di servizi integrativi per la prima infanzia, centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, doposcuola e servizio extrascolastici in genere	
f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all' art. 1 comma 2 lettera c della Legge 6 giugno 2016 n° 106	Nessuno Di Nessuno Nicoletta
g) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n° 241 e successive modificazioni seguendo i principi dell'agricoltura biodinamica i cui principi fondamentali sono: i)	
mantenere la fertilità del terreno; ii) rendere sane le piante in modo che possano resistere alle malattie e ai parassiti; iii) produrre alimenti di qualità più alta possibile.	
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze, anche nelle forme del mutuo-aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressioni di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia, di discriminazione e rifiuto	

dell'altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d.lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, da svolgersi secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti dall'apposito decreto interministeriale.

La loro individuazione ed attuazione sarà rimessa al Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi (mercantini, bazar, vendita di servizi e beni), a norma dell'art. 7 del

Decreto del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

Di Naro
Nicoletta Neri

La direzione pedagogica delle proposte educative e didattiche verrà affidata dal Consiglio direttivo ad un Collegio pedagogico indipendente.

ART. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci

ART. 4 Ammissione e numero degli associati

Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e

IRATE

di PISA, uomini e donne di ogni nazionalità che ne condividano lo

di PISA

gli ideali ed il presente statuto. L'Associazione garantisce

pari opportunità tra uomo e donna, la tutela dei diritti inviolabili

della persona il rispetto dei principi di democraticità e uqua-

glianza tra gli associati e l'elettività delle cariche sociali.

Fermo restando il godimento di tutti i diritti - nessuno escluso -

legati allo status di socio, si individuano i seguenti gruppi di

soci:

1. Soci fondatori: appartengono a questi gruppo le persone che

hanno partecipato alla fondazione dell'associazione come risulta

dall'atto costitutivo

2. Soci ordinari: sono tutte le persone fisiche e giuridiche che

condividono i valori associativi, lo statuto e gli eventuali regola-

menti interni

Di Nostro
Nostro
Nicollette

3. Soci sostenitori: sono le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, sostengono l'associazione con mezzi ulteriori rispetto alla quota associativa ordinaria

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di ammi-

STRATE
strazione una domanda che dovrà contenere:

- DI PISA
- 7/15 indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica se posseduto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto.

La domanda di ammissione è sottoposta al vaglio del Consiglio direttivo dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, in quest'ultimo caso con formula motivata. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. La quota o contributo associativo è

Niccolò Nesi o D. Nesi

alla

di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 5 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi se in regola col pagamento della quota associativa ed iscritti all'associazione dal almeno tre mesi;

- esaminare i libri sociali;

- ^{RATE} essere informati sulle attività dell'associazione e controllare ^{DIPISA} l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- partecipare alla vita associativa contribuendo a definire le linee guida dell'attività annuale nelle sedi deputate;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, i deliberati del Consiglio direttivo e le decisioni degli Organi dell'Associazione

Di Nese

Nese

Nicoletta

de

- prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e l'attività di volontariato a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con il Consiglio direttivo.

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Ogni socio può comunque liberamente impegnarsi a corrispondere quote maggiori.

ART. 6 Perdita della qualifica di associato

^{ISA}
La ^{ISA}qualifica di associato si perde per decesso, mancato pagamento ^{7/15}della quota o contributo associativo annuale oltre 90 giorni dalla data di scadenza, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. Fermi restando gli

Di Nese

Nessi o

Nicolette



obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e docu-

Di Nasso
Nicolette Nasso



mentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione ove opera come volontario

ART. 8 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve avvenire alle condizioni e nei limiti stabiliti dal d.lgs. 117/17 e s.m.i.

ART. 9 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- Il Collegio pedagogico

Di Nello

o

Nello

Nicoletta



- l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;

- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salva la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.

NOTE

ART. 15 - Assemblea

ART. 15 -

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui

regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed

è retta dal principio del voto singolo. Partecipano all'Assemblea

tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associa-

tiva annuale. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assem-

blea da altro associato, mediante delega scritta. La convocazione

dell'Assemblea avviene mediante comunicazione da parte del Consiglio

direttivo, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda

convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere inviata ai soci

per mail almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea

all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati. L'Assemblea

si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

di esercizio. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal

Consiglio Direttivo su richiesta motivata di due componenti dello

Nicoletta

o

Nicoletta

Nicoletta

Nicoletta

stesso, oppure di almeno un quinto dei soci in regola col versamento della quota associativa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi previsti dalla legge;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle linee generali del programma di attività;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto nonché di eventuali regolamenti interni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, secondo quanto stabilito dal codice del Terzo Settore
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati

Mario

Di

Nicola

Nicoletta

Dea

presenti, in proprio o per delega. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nesso

L'Assemblea straordinaria, invece delibera col voto favorevole dei tre quarti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

D

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

O

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. 7/15

Nessi

ART. 11 Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'ente, è composta da un minimo di 3 sino ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

Nicobetta

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale o bilancio di esercizio e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;



- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti di Organo di amministrazione specificamente individuati;

- convocare l'Assemblea;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

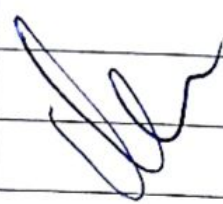
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;

- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti ne ravvisi la necessità. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi via mail ai consiglieri almeno tre giorni prima la data fissata. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la

Dr. Nasso

Nicoletta Nasso



data, l'orario, ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le votazioni sono palesi ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere. In assenza di tali condizioni, l'elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Le operazioni di voto si svolgono secondo le procedure di svolgimento deliberate dall'Assemblea dei soci all'apertura dei lavori. Per l'attribuzione dei posti in Consiglio Direttivo, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono proclamati eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza del totale dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, è convocato dal primo eletto entro dieci giorni, per

Di Nozze

o

Nicoletta Nozze



eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi.

Qualora si ritenga necessario verrà eletto un nuovo componente del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuovo Consiglio Direttivo.

Nei casi in cui lo ritenga necessario, il Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Collegio Pedagogico, ha la facoltà di redigere regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in materia di gestione delle attività educative e di interesse generale.

ART. 12 Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il Registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne

Di Nasso

o

Nicoletta Nasso



AGENZIA DE
DIREZIONE PRO
UFFICIO TERR
Galleria G. B.

avevano conoscenza. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente nei casi in cui quest'ultimo sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

L'elezione ^{SA} del o dei Vicepresidenti, del Segretario e del Tesoriere avviene ¹⁵ per alzata di mano. Gli ulteriori incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo sono deliberati su proposta del Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di

Nicoletta Mesiti o Di Nese

pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, le funzioni di questo sono assunte dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PSA

SA

1/15

ART. 13 Collegio Pedagogico

Il Collegio Pedagogico svolge funzioni di direzione pedagogica delle attività educative di cui all'art. 2 ed è di norma invitato dal Consiglio direttivo alle sue riunioni. Il Collegio pedagogico è costituito da tutti gli educatori. Il Collegio Pedagogico ha facoltà di nominare tra i suoi membri un Coordinatore il quale, in particolare, mantiene i necessari contatti con il Consiglio direttivo. Il Collegio pedagogico si riunisce ogni qual volta la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Collegio pedagogico debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi via mail ai membri almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del

Di Nasso

Nasso

Nicoletta



giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Il Collegio pedagogico si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro dei verbali del Collegio pedagogico.

Il Collegio pedagogico è anche l'organo deputato alla scelta degli insegnanti⁴ e degli educatori che svolgeranno le loro attività nelle iniziative⁵ pedagogiche promosse dall'Associazione.

ART. 14 Organo di controllo e Revisore dei conti

Al ricorrere dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17, l'Assemblea ha l'obbligo di istituire l'Organo di controllo ed il Revisore dei conti.

A questi organi si applicano le norme specificamente previste dalla legge per la loro composizione e funzionamento.

Gli Organismi di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. n. 117 del 2 agosto 2017 durano in carica quattro anni e scadono alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato della Presidenza.

ART. 15 Patrimonio

Nicoletta Nesi o Di Nesi



Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è composto da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di Soci e di terzi, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

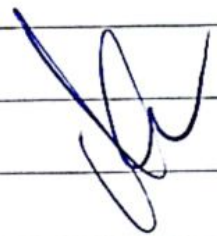
ART. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

Nicoletta Nesi o D. Nesi



- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;

- dalle entrate derivanti da manifestazioni, iniziative promozionali ed attività varie e dalle vendite occasionali di oggetti artigianali realizzati da amici, genitori e Soci;

- dalle entrate derivanti dalla stipula di convenzioni;

- dai ¹⁵proventi derivanti da erogazioni di servizi agli associati e a terzi;

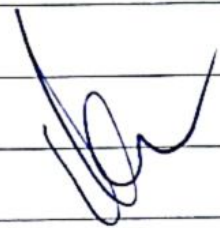
- dalle rendite del patrimonio;

- da qualsiasi entrata conseguita in conformità all'attività istituzionale;

Inoltre sono entrate dell'associazione tutte quelle compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette atti-

Nicoletta Neri o Dr. Neri



vità. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto di-
viato di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di
gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a
fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. L'Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere
mobiliare, immobiliare e finanziario che si renderanno utili e/o ne-
cessarie per la realizzazione delle attività di interesse generale.
Potrà altresì ^{SA} contrarre mutui, anche ipotecari, prestando le neces-
sarie ⁵ garanzie.

ART. 18 Bilancio di esercizio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° settembre e si chiude
il 31 agosto. Il bilancio di esercizio oppure, ove ne ricorrano i
presupposti, il rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Di-
rettivo unitamente alla relazione di missione ove prevista per
legge.

Questi sono approvati dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (rendiconto) e deposi-
tato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consi-
glio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o
in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Di Nesso

Nesso

Nicobetta

Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 19 Libri

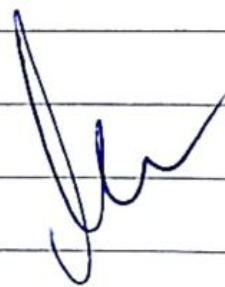
L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (anche congressuali), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dei Revisori dei conti se istituiti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili i dati e le notizie richieste nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

I soci hanno diritto di esaminare tramite consultazione presso la sede legale i suddetti libri associativi a seguito di richiesta scritta alla Presidenza la quale è tenuta a comunicare entro 30 giorni le modalità operative al richiedente.

Nicoletta Nasso o Dr. Nasso



I libri sono messi a disposizione del solo istante.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente

Statuto si alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

[Handwritten signature]

Nicoletta Masini o Di Nasso

AGENZIA DELL'ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

13 NOV. 2020

Autografo al repubblicano
Registrato 3575 SERIE III

IL FUNZIONARIO (*)
Riccardo Falchetti

[Handwritten signature]
Firma su delega del Direttore Provinciale

Di Nasso
o
Masini
Nicoletta

[Handwritten signature]